

AL Capo del Corpo
Dott. Ing. Fabio DATTILO

AL Direttore Risorse UMANE
Prefetto Darco Pellos

epc AL Capo Dipartimento VVF
Prefetto Laura LEGA

Direttore Regionale Toscana
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

Comandante VVF Livorno
Dott. Ing. Ugo D'ANNA

Livorno 2 dicembre 2020

Oggetto: richiesta rispetto Leggi speciali.

Purtroppo siamo a chiedere il rispetto della normativa vigente in merito alle previsioni di Legge a tutela dei Diritti della disabilità, della genitorialità e degli incarichi politici attraverso il trasferimento del personale secondo l'accordo del 20 aprile 2016.

Nel mese di ottobre avevamo al Comando di Livorno 3 persone trasferite ex legge speciale di cui 2 con Legge 104/92 art.33 comma 5, 1 con legge 151/2001 art 42 bis e cinque in attesa di trasferimento, di cui 4 per legge 104 con domande datate prima del 2020, ed una per legge 267/00 art 78 comma 6 con domanda di luglio 2020. Fino a quel momento le domande sono state negate avocando come motivazione la saturazione della percentuale dei sovraorganico a norma dell'art 3 dell'accordo del 20 aprile 2016 (che come ben sapete tale percentuale non è stata ancora normata e che sarà oggetto di prossima emanazione di decreto). A seguito di alcuni pensionamenti ed a seguito della mobilità a CS uno dei 4 veniva trasferito al Comando di Livorno nel mese di ottobre, gli altri 3 venivano lasciati in altri comandi.

Incredibilmente nel mese di NOVEMBRE viene trasferito l'unità in legge speciale per cariche politiche, Dlgs 267 del 2000, che già godeva dei permessi per svolgere la carica politica lasciando inevase le richieste precedenti con persone non autosufficienti, nonostante questo lavoratore fosse l'ultimo ad aver presentato la domanda e che di

conseguenza sia l'ultimo nella graduatoria cronologica delle richieste di trasferimento ex Legge Speciale.

Il giudizio che ne scaturisce preferiamo tenerlo per noi, anche alla luce della lesione del Diritto di tutela a persone disabili che codesta Amministrazione, al momento, sta procurando. Ci sembra un fatto surreale e fuori da ogni logica ETICA e MORALE in barba alla prima legge che istituì l'assistenza al familiare disabile o non autosufficiente.

Tralasciando i nomi, proprio per dovere di mantenimento della privacy, e non facendone una questione di parte politica a cui siete sicuramente in grado di risalire ESIGIAMO una risposta chiara ed univoca sui fatti visto che:

La legge 104 art 33 comma 5 recita:

“ Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”

La legge 267 art 78 comma 6 recita:

“Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.”

A parere della scrivente sigla sindacale, non possono esistere termini di priorità di una legge rispetto all'altra se non quelli elencati nell'accordo integrativo del 20 aprile 2016, a maggior ragione quando è urgente e grave il bisogno di tutela di un disabile, ratificato dall'amministrazione con le parti sociali e laddove questi termini non siano chiari si proceda ad una interpretazione autentica, ma in attesa dello stesso, si proceda all'immediato trasferimento delle 3 istanze ex Legge 104/90 presso il Comando di Livorno.

Rimanendo in attesa di riscontro porgiamo i nostri saluti

Il Segretario FPCGIL Livorno
Giovanni Golino

Coordinatore FPCGIL VVF LIVORNO
Massimo Marconcini